



L'opera derivante dall'applicazione del criterio predetto per tutto il personale di che trattasi - esclusi i 3 dipendenti che hanno optato per il contratto 31 luglio 1958 - è di complessive $\text{L. } 21.519.022 =$, corrispondenti al 58,48% dell'intera differenza tra le compesature liquidabili in base al c.c.l. 1941 e quelle effettivamente corrisposte, dalla data di compimento del 9° anno di età di ciascun dipendente al 31 dicembre 1958.

Da relazione a quanto sopra è stato predisposto lo schema di verbale di conciliazione (che si allega in atti), da perfezionarsi in sede giudiziaria; a tal fine i dipendenti che non sono in causa interverranno nel giudizio promosso dagli altri.

I tre dipendenti che hanno dichiarato di aderire al contratto 31 luglio 1958 dovranno essere inquadrati con decorrenza 1° luglio 1958 - senza corrispondenza di arretrati per il periodo precedente e subordinatamente al